

## **LA SICUREZZA DEL LAVORO NELLE ASD E SSD ALLA LUCE DEL DECRETO 81/2008;**

Con il **decreto legislativo n. 81 del 2008** il Legislatore ha parzialmente ridisegnato le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro già disciplinate dalla precedente **Legge 626 del 1996**, adeguandole a un contesto – quello attuale – in cui i casi di morti bianche e di infortuni invalidanti hanno assunto una crescita esponenziale manifestandosi spesso anche al di fuori degli ambiti tradizionali del lavoro e degli istituti tipici del lavoro dipendente (es. collaboratori, volontari, ecc.).

Un aspetto importante della nuova normativa – e che ne giustifica la trattazione in questa circolare – è che essa **si applica anche agli enti senza scopo di lucro**. Infatti la platea dei soggetti interessati alle disposizioni del Testo Unico sulla Sicurezza coincide con i destinatari della normativa sulla Responsabilità Amministrativa degli Enti (D. Lgs 231/2001) tra i quali compaiono anche le società e associazioni senza finalità di lucro.

**Quindi diversamente da quanto stabilito con la legge 626, oggi l'assenza di finalità di lucro o la mancanza di dipendenti in forza all'ente non dispensa automaticamente dagli oneri di provvedere alla sicurezza delle persone. La legge intende tutelare anche i volontari e il personale che a vario titolo collabora nei sodalizi, sportivi e non.**

Lo spirito della nuova normativa può essere così sintetizzato: la Legge impone a chiunque organizza il lavoro altrui (fosse anche senza scopo di lucro e per finalità di puro volontariato) di valutare tutti i possibili rischi connessi a tale attività e di organizzare ogni ragionevole misura per prevenire infortuni invalidanti o, a maggior ragione il decesso del lavoratore (o volontario).

Affinchè l'organizzatore (leggasi datore di lavoro anche volontario) sia costretto a predisporre tutte le misure necessarie al fine di evitare eventi catastrofici la Legge identifica due tipologie di reati penali e irroga le connesse sanzioni:

- a) omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della tutela. Si verifica allorché la morte del lavoratore è cagionata dalla mancata osservanza di regole di sicurezza e salute sul posto di lavoro;
- b) Lesioni gravi o gravissime, quando le suddette lesioni conseguono colposamente alla mancata osservanza delle suddette norme di sicurezza e salute.

Le connesse **sanzioni economiche** sono altissime: in materia di sicurezza sono espresse in quote che tradotte in termini monetari corrispondono ad esborsi variabili da un **minimo di 64.500 euro** a un **massimo di 774.500 euro** nei casi più gravi.

Cosa fare dunque per evitare sanzioni o, ancor peggio, **responsabilità di ordine penale in capo alle persone che dirigono l'associazione?**

Il decreto legislativo 81/2008 fornisce due strumenti essenziali per interpretare le proprie necessità di sicurezza e porre in essere adeguati interventi in funzione dei rischi reali:

1) Effettuare una valida ed efficace **valutazione dei rischi** da individuare e riportare in apposito documento. In particolare l'art. 15 del testo unico elenca espressamente le misure di sicurezza da adottare: Valutazione dei rischi; programmazione della prevenzione; eliminazione e/o riduzione dei rischi; organizzazione del lavoro in base a principi ergonomici; utilizzo limitato di alcuni agenti chimici e simili; controllo medico e sanitario; formazione e informazione ai lavoratori; misure di emergenza, primo soccorso, lotta antincendio; uso di segnaletica; regolare manutenzione di impianti ambienti, mezzi, attrezzature;

2) adottare un **modello organizzativo** capace di controllare i rischi intrinseci nell'attività svolta Tale obbligo scaturisce dall'art. 30 del decreto e si sostanzia nell'obbligo di dotarsi di un'organizzazione. In estrema sintesi e con enorme semplificazione possiamo affermare che comunque è necessario dotarsi di un modello interno di sicurezza che sotto il profilo organizzativo sia proporzionato alla tipologia di ente, all'attività svolta, alle attrezzature utilizzate.